

Chi può aderire,
per che cosa
e come fare

1

LA PROVENIENZA DELLE ATTIVITÀ

Con l'addio al «segreto» scambio dati senza limiti

La provenienza delle attività oggetto di regolarizzazione è da ritrovarsi nella ormai nuova geografia degli ex paradisi fiscali. Infatti allo sgretolarsi del segreto bancario segue la richiesta di regolarizzazione dei capitali e delle attività non dichiarati. Analizzando lo stato degli accordi sullo scambio di informazioni sia a richiesta che automatico evidentemente si individuano tutti i Paesi dove maggiormente sono state allocate le ricchezze non dichiarate in questi ultimi anni e da dove ormai provengono le istanze di collaborazione volontaria.

SVIZZERA

La prima piazza finanziaria dove storicamente gli italiani hanno depositato i loro averi è senza dubbio la Svizzera. Quest'ultima però - in virtù della stipula del protocollo di modifica della convenzione contro la doppia imposizione con l'Italia del 23 febbraio del 2015 in cui si sono recepiti i principi contenuti nell'articolo 26 del modello Ocse (in sostanza l'abolizione del segreto bancario) - è diventata un Paese «collaborativo» e quindi suscettibile di un effettivo scambio di informazioni su

DOPO GLI ACCORDI

A Svizzera, Monaco, Liechtenstein e Vaticano il fisco italiano potrà chiedere informazioni per iscritto anche per il passato

richiesta delle amministrazioni finanziarie secondo la nuova norma sulla collaborazione volontaria. L'articolo 27 del protocollo di intesa Italia-Svizzera riporta infatti i contenuti dell'articolo 26 del modello Ocse secondo cui le autorità dei Paesi stipulanti non potranno più opporre il segreto bancario. L'accordo entrerà in vigore a partire dallo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica. Avrà tuttavia un'efficacia parziale retroattiva in quanto le richieste potranno avere ad oggetto fatti e/o circostanze esistenti a far data dal 23 febbraio 2015. È importante evidenziare il contenuto dell'accordo internazionale definito road map allegato al protocollo in cui viene evidenziato che gli intermediari svizzeri, qualora collaborino con il cliente alla disclosure, non siano passibili e imputabili penalmente per violazione del segreto bancario previsto dalle norme elvetiche. Questa precisazione e la prassi interna che prevede anche le richieste di gruppo di contribuenti rendono l'accordo idoneo a un effettivo scambio di informazioni.

Monaco, Liechtenstein e Vaticano

Inoltre il Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 ha approvato i quattro disegni di legge (Affari esteri e cooperazione internazionale, Economia e finanze) con la ratifica e l'esecuzione del protocollo di

modifica, oltre che della convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni, anche dell'accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale e l'accordo Italia-Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale. In tutti e quattro i casi l'amministrazione fiscale italiana potrà richiedere per iscritto informazioni anche per il passato: dal 2009 nel caso del Vaticano, dal periodo d'imposta 2015 nel caso dei due Principati e dal 23 febbraio scorso nel caso della Svizzera. A seguito dell'imminente entrata in vigore degli accordi, la richiesta di informazioni dell'agenzia delle Entrate potrà riferirsi non solo a un contribuente in particolare ma anche a una pluralità di contribuenti specificatamente individuati (richieste di gruppo). La prassi internazionale, infatti, ormai prevede che tali accordi contengano delle descrizioni di comportamenti che evidenziano soggetti che detengono conti inattivi, ovvero conti sostanzialmente svuotati o conti chiusi. Questi comportamenti, se fosse confermata anche una mancata dichiarazione di regolarità fiscale ovvero mancata dichiarazione di adesione alla voluntary dei contribuenti interessati, potrebbero essere agevolmente individuati in una categoria ben definita (Gruppo) e quindi essere oggetto di scambio di informazioni.

Recentemente è stata riportata la notizia di come questo strumento sia utilizzato dalle amministrazioni fiscali come ad esempio quella olandese per ottenere informazioni da Paesi che tradizionalmente come la Svizzera opponevano il segreto bancario. Inoltre anche sul fronte dell'utilizzo delle cosiddette liste, sia la giurisprudenza nazionale sia la prassi internazionale sono concordi nel ritenere che se il Paese che intende avvalersene non ha partecipato attivamente all'acquisizione illegittima ma ha utilizzato strumenti di cooperazione internazionale tali informazioni possono essere utilizzate e approfondite con ulteriori richieste internazionali. Si aggiunga che in molti Paesi ormai la normativa anticiclaggio ha recepito le raccomandazioni Gafi sulla nozione allargata di riciclaggio inserendo tra i reati presupposto anche i reati tributari e determinando così una segnalazione di operazione sospetta nei confronti del cliente che non dimostri la provenienza fiscale lecita dei suoi averi.

Questo nuovo clima e assetto internazionale non può che ridisegnare in modo radicale le modalità di allocazione da parte dei contribuenti dei loro capitali non dichiarati che con l'imminente arrivo anche dello scambio automatico dei dati nei prossimi anni non potranno che trovarsi di fronte all'unica scelta di legalità possibile, ossia quella della regolarizzazione fiscale dei loro capitali.

Valerio Vallefuoco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTI ESTERI E CASSETTE

Nella relazione i dettagli di tutti i prelevamenti

I prelevamenti dai conti esteri oggetto di disclosure non fanno scattare alcuna presunzione legale di redditività. Tuttavia, visto che i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio, è necessario dimostrare il rientro in Italia o la perdita di posto. I principali chiarimenti in tal senso si rinvergono nella circolare 47/E del 16 luglio 2015.

I prelievi

Atteso che i prelievi per conto dei contribuenti sono documentati dalla dichiarazione di trasporto al seguito, il tutto (spesso impossibile) compito del contribuente sarà quello di fornire spiegazioni quanto più esaurienti possibili nella relazione accompagnatoria. Tuttavia si ricorda che alla base della disclosure c'è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla completezza e la veridicità di quello che viene prodotto, assistita da uno specifico reato in caso di mendacio, quindi i contribuenti, che sanno a cosa vanno incontro (il nuovo reato e il rischio di spiegare la disclosure), saranno incentivati a dire la verità e l'Agenzia dovrà fare quanto più affidamento possibile sulle relazioni accompagnatorie.

In relazione ai casi più frequenti, che sono quelli connessi all'utilizzo per finalità personali o familiari, l'Agenzia dovrebbe dimostrare flessibilità e non pretendere prove diaboliche. In effetti nelle circolari si richiama il buon senso e si puntualizza che i prelievi di carattere personale su cui si possono pretendere meno evidenze sono quelli che avvengono con cadenza periodica e sono parametrati al tenore di vita e alla redditività degli attivi esteri (queste sono evidentemente indicazioni esemplificative).

Se invece il contante è stato utilizzato per costituire una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia o all'estero, o se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se è stato

oggetto di liberalità, le spiegazioni dovranno essere maggiori. È infatti possibile che in relazione a tali transazioni possa realizzarsi un presupposto imponibile in capo ad altri soggetti (invero a volte collegato a obblighi dello stesso aderente, come accade nel caso di dipendenti pagati in nero soggetti a ritenuta). Anche in questo caso tuttavia l'Agenzia ammette che possa farsi riferimento a una molteplicità di elementi, pure indiretti. Sui contanti nulla viene previsto in relazione a potenziali violazioni valutarie. Il rischio tuttavia che queste vengano accertate (ove peraltro non sia spirato il termine di 5 anni) dovrebbe essere remoto posto che comunque l'onere probatorio sarebbe ovviamente in capo alle autorità preposte.

Le cassette di sicurezza

La circolare 27/E fornisce alcuni chiarimenti anche sul contante detenuto in cassette di sicurezza o in casa. In quest'ultimo caso con una disclosure domestica il denaro detenuto in casa frutto di evasione fiscale ancora accertabile va regolarizzato con il versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato all'aderente, acceso dopo la presentazione dell'istanza. Nel caso in cui vi sia stato un trasferimento del contante da una cassetta di sicurezza estera a una italiana andrà fornita la prova che si tratta dello stesso denaro. Anche qui è ammesso il ricorso a prove indirette, come l'accensione di una cassetta di sicurezza in Italia pochi giorni dopo il prelevamento effettuato all'estero.

Più problematico fornire la prova del contenuto della cassetta per beni diversi dal contante in caso di disclosure nazionale: mentre in Svizzera i notai redigono i verbali sul contenuto, i notai italiani difficilmente possono procedere in tal senso in assenza di una disposizione di legge.

A. Tom.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le «prove»

01 | PRELEVAMENTI

I prelevamenti dai conti esteri oggetto di disclosure vanno giustificati anche se non costituiscono reddito per l'aderente. La prova è meno forte per i prelevamenti per esigenze personali o familiari, posto che sarebbe impossibile fornire informazioni e documenti puntuali. Questi prelevamenti, a titolo esemplificativo, vengono ritenuti plausibili se effettuati con cadenza periodica e sono parametrati al tenore di vita e alla redditività degli attivi esteri. Per i prelevamenti estemporanei e di importo significativo, se non si vuole vanificare la disclosure, occorre uno sforzo aggiuntivo, documentando se sono serviti ad esempio per ristrutturare la casa oppure comprare beni o, infine, pagare i dipendenti

02 | CASSETTE DI SICUREZZA

Il contenuto delle cassette estere può essere documentato attraverso un verbale redatto da un funzionario o da un notaio locale. Per le cassette italiane in caso di denaro contante la prova va invece fornita attraverso un versamento su un conto corrente dedicato. Più problematica (anche se è una fattispecie più rara) documentare la presenza di altri beni nelle cassette italiane. Nel caso in cui vi sia stato un trasferimento del contante da una cassetta di sicurezza estera a una italiana andrà fornita la prova, ovviamente anche indiretta, che si tratta dello stesso denaro. Si potrà ad esempio far rilevare l'accensione di una cassetta di sicurezza in Italia pochi giorni dopo il prelevamento effettuato all'estero e la chiusura della cassetta estera

Successioni. Le possibili casistiche

Sulle somme ereditate la sanzione si riduce

Angelo Busani

La circolare 30/E dell'11 agosto 2015 ha confermato implicitamente che se i beni esistenti all'estero (denaro, immobili, quote di società) sono di proprietà di un contribuente che li ha ricevuti a seguito di una successione ereditaria tassabile in Italia e non dichiarata al fisco italiano, occorre inevitabilmente valutare questa circostanza nell'ambito della procedura di voluntary disclosure che si intenda svolgere con riferimento a questi beni. L'agenzia delle Entrate ha infatti affermato che se vi è emersione di violazioni in questo ambito «l'ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo»; e, d'altro lato, che, in considerazione della «piena e spontanea collaborazione del contribuente» e del fatto che la normativa della voluntary non consente affievolimenti per le imposte di registro e di successione, le sanzioni potranno tuttavia essere ridotte «fino alla metà del minimo previsto dalla legge» (ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97).

Diverse le situazioni in cui ci si può venire a trovare. Infatti l'istanza di voluntary disclosure può essere presentata:

- qualora non siano ancora trascorsi due anni dal pagamento dell'imposta principale di successione relativamente a una dichiarazione di successione presentata in Italia senza menzionare i beni all'estero;
- qualora non siano ancora trascorsi cinque anni dalla scadenza del termine che gli eredi avevano per presentare la dichiarazione di successione (che dunque sia stata del tutto omessa);
- qualora siano trascorsi i termini di due o cinque anni di cui ai punti 1) e 2).

Entro i due anni

Nel primo caso, nel quale dunque non sono ancora trascorsi due anni dal pagamento dell'imposta inerente una dichiarazione di successione presentata senza indicare i beni all'estero, bisogna tener conto del fatto che l'articolo 27, comma 3 del Dlgs 346/1990 (il testo unico dell'imposta di successione) dispone che, in presenza di una dichiarazione di successione incompleta, l'ufficio può procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta mediante avviso notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

Se ci si trova in questo caso, pertanto, e l'istanza di voluntary fosse formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione integrativa di quella presentata in modo incompleto (e non si interpretasse la voluntary come richiesta di ravvedimento operoso, ciò che invero non appare implausibile), l'amministrazione potrebbe pretendere, oltre che l'imposta e gli interessi, la sanzione in misura compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non pagata (articolo 51, comma 1 del Dlgs 346/90); se si applicasse il criterio della metà del minimo, indicato dalle Entrate nella circolare 30/E (articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97) si avrebbe dunque una sanzione pari al 50% dell'imposta non pagata.

Entro i cinque anni

Nel secondo caso, e cioè nell'ipotesi in cui non siano ancora trascorsi cinque anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di successione del tutto non presentata, bisogna tenere in considerazione l'articolo 27, comma 4 del Dlgs 346/90, il quale dispone che se la dichiarazione di successione è stata omessa, l'ufficio può notificare un avviso di liquidazione entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

Ne consegue che se l'istanza di voluntary viene formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione per sanare l'omissione, l'amministrazione potrebbe procedere all'accertamento d'ufficio, di cui all'articolo 27, comma 4 del Dlgs 346/1990. Qualora si ipotizzi che anche in questo caso la voluntary non si possa interpretare come un ravvedimento operoso, bisogna considerare che la sanzione per l'omissione della dichiarazione di successione è stabilita in misura compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta non versata (articolo 50 del Dlgs 346/90); in questo caso, la metà del minimo è dunque pari al 60% dell'imposta non pagata.

Decorso dei termini

Nel terzo caso (avvenuto decorso dei termini di due o cinque anni), qualora si tema che la mancata presentazione della dichiarazione di successione costituisca un impedimento per il perfezionamento della voluntary, si tratta di valutare l'opportunità di presentare una dichiarazione tardiva, il che non comporta il pagamento di sanzioni, ma «solo» il pagamento del 100% delle imposte dovute (da calcolare con le regole - aliquote e franchigie - vigenti al momento del decesso); la disciplina della voluntary non prevede infatti, come già accennato, alcun affievolimento delle imposte di registro e di successione o donazione che si rendano dovute in relazione a pratiche di collaborazione volontaria finalizzata all'emersione di beni all'estero occultati al fisco italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA



LA GUIDA OPERATIVA
IN EDICOLA OPPURE ONLINE

Una Guida operativa dove è possibile trovare suggerimenti pratici sulla voluntary. Il fascicolo è disponibile in edicola a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano oppure online su shopping24.ilssole24ore.com

la DELEGA FISCALE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Gli incentivi all'adozione e le regole per i sistemi di conservazione digitale
a cura di Stefano Cesati e Francesco Zondini

Settembre 2015

Novità del decreto sulla fatturazione elettronica tra privati.
Fattura elettronica e invoice charge.
Fattura elettronica verso la pubblica amministrazione: il sistema di interscambio.
Conservazione digitale dei documenti aziendali.

Documento informatico: ragione e valore giuridico: posta elettronica certificata e responsabilità civile del responsabile della conservazione.

IN EDICOLA

Dal Sole 24 ORE una guida su tutte le novità della fatturazione elettronica tra privati introdotta del Dlgs. 127/2015: le misure a supporto, la trasmissione telematica dei dati di fatturazione e dei corrispettivi, gli incentivi e le riduzioni degli adempimenti amministrativi per i contribuenti, oltre all'analisi e alle istruzioni per meglio comprendere la fattura PA.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

